

## **Allegato A)**

### **PROCEDURA CONTROLLO SCIA**

- Il soggetto che intende gestire un servizio del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Trieste, per poter avviare il servizio stesso, deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Comune stesso (Ufficio competente: Area Educazione Università e Ricerca - Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili – Posizione Organizzativa “*Sistema Integrato Pubblico/Privato 0-3 – Supporto Giuridico Amministrativo – Convenzioni Gestori Privati*”) utilizzando l'apposito modulo S.C.I.A. pubblicato sul sito del Comune
- L'Ufficio competente al ricevimento provvede immediatamente all'istruttoria preliminare volta ad accertare l'eventuale mancanza, erroneità e/o incompletezza di dichiarazioni e/o documenti e trasmette la S.C.I.A. alla Commissione istituita dal Comune per la verifica dei requisiti necessari al funzionamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia ai fini dell'espletamento delle altre attività istruttorie relative al controllo sulla S.C.I.A. medesima
- Il Responsabile del suddetto ufficio, se del caso, invita con nota scritta l'interessato a provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della nota, alla regolarizzazione e/o alla rettifica della documentazione
- La Commissione procede agli accertamenti del caso, effettuando, di norma congiuntamente, anche un sopralluogo. I componenti della Commissione procedono alle verifiche ciascuno per gli aspetti di propria competenza
- Ai fini dell'accertamento del requisito dell'agibilità degli immobili, la Commissione si avvale della collaborazione del Servizio Edilizia Privata – Ufficio Interventi Edilizi, inviando tempestivamente all'ufficio stesso gli estremi dichiarati in SCIA del certificato di abitabilità/agibilità e dei documenti inerenti le eventuali modifiche strutturali e/o relative agli impianti, effettuate successivamente al rilascio dell'abitabilità/agibilità
- L'istruttoria si conclude, di norma, entro il 50° giorno dalla data di presentazione della S.C.I.A. e le relative risultanze sono trasmesse al Dirigente del Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili per i provvedimenti di competenza
- Il Dirigente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa regionale per l'avvio dell'attività, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato dal Dirigente stesso, in ogni caso non inferiore a 30 giorni
- La S.C.I.A. e l'eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività sono trasmessi alla Direzione Centrale Regionale competente
- Il soggetto gestore del servizio è tenuto a comunicare al Comune tutte le eventuali modifiche ai requisiti che hanno dato luogo all'avvio dell'attività, le interruzioni di attività non previste, da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione nonché le variazioni relative al soggetto gestore dell'attività

## **PROCEDURA CONTROLLO PERMANENZA REQUISITI PER L'AVVIO DEL SERVIZIO**

- La Commissione istituita dal Comune per la verifica dei requisiti necessari al funzionamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia predispone un piano di verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di avvio che prevede il controllo della totalità delle strutture nell'arco di almeno un triennio
- L'attività di verifica è espletata dalla medesima Commissione e le risultanze della verifica trasmesse al Dirigente del Servizio Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili
- Il Dirigente, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti richiesti, assegna al soggetto gestore un termine perentorio non inferiore a 30 giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente dispone il divieto di prosecuzione del servizio.

